

Tra gli obiettivi della delega evitare le inutili anticipazioni finanziarie che portano crediti

Versamenti fiscali redistribuiti

Rate mensili calcolate utilizzando il metodo degli acconti

DI GIULIANO MANDOLESI

La futura modalità di versamento delle imposte a rate mensili sarà effettuabile anche utilizzando il metodo previsionale per il calcolo degli acconti. Il nuovo sistema, ancora tutto da disciplinare, permetterà quindi non solo una migliore distribuzione del carico fiscale nell'annualità ma anche di "aggiustare il tiro" dei versamenti in acconto in corso d'anno evitando inutili anticipazioni finanziarie che potrebbero generare crediti d'imposta (magari difficilmente poi spendibili). Questo è quanto possibile desumere dal neo comma 1 lett. f) punto 01 dell'art. 5 della delega fiscale (ddl 797) in Senato dal 17 luglio (relatore la senatrice Antonella Zedda, FdI). Esso prevede l'introduzione progressiva per lavoratori autonomi, imprenditori individuali e contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale della possibilità di versare mensilmente l'Irpef in acconto ed a saldo. La mensilizzazione dei versamenti, come chiaramente indicato nella disposizione, verrà innestata nel vigente sistema di calcolo delle imposte a saldo ed in acconto che attualmente ne fissa i termini di pagamento entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre, lasciando anche immutata la possibilità di utilizzare il cosiddetto metodo previsionale. E' opportuno ricordare infatti che in alternativa al calcolo e versamento degli acconti con il metodo c.d. storico, ovvero di importo pari all'imposta dovuta per l'anno d'imposta precedente (ai sensi legge n.97 del 1977 e dell'articolo 17 del dpr 435/2001), è facoltà dei contribuenti di determinare gli acconti sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno di competenza (metodo previsionale). Tale metodo risulta fondamentale

in caso di riduzioni del reddito da un anno all'altro al fine di evitare versamenti di acconti in eccesso rispetto al saldo delle imposte effettivamente dovute. Dunque, come anticipato, l'effetto della mensilizzazione presente nella delega fiscale sarà doppio. Da un lato infatti, come riportato al punto 01, si avrà una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, dall'altro, i contribuenti, potranno in corso d'anno misurare con più attenzione ed efficacia l'effettivo importo degli acconti da versare eventualmente rideterminando gli importi delle rate mensilizzate. Per i professionisti l'effetto sarà ancor più marcato per via della futura riduzione dell'importo della ritenuta d'acconto, ulteriore disposizione introdotta nella delega nello stesso punto 01. Da questo meccanismo sono almeno in questa prima fase esclusi i contribuenti persone fisiche non titolari di partita iva che resterebbero legati al vigente metodo di versamento degli acconti, calcolabili anche con modalità previsionale, ma senza possibilità di effettuare la mensilizzazione dei versamenti, problematica che impatta sul pagamento del secondo acconto delle imposte, quello che scade il 30 novembre di ogni anno. Attualmente infatti la normativa fiscale consente il pagamento a rate del saldo e del primo acconto (in un numero variabile di rate) in scadenza il 30 giugno di ogni anno e non è consentita invece la modalità frazionata del versamento del secondo acconto che va versato a fine novembre. Questo costringe i contribuenti a corto di liquidità ad operare comunque versamenti a rate ma corrispondendo al contempo le correlate sanzioni, seppur ridotte dall'utilizzo del ravvedimento operoso (in modalità frazionata) ai sensi dell'art. 13 del dlgs 472/97.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1878 - T.1677

